

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2133-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982,
n. 952, recante provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti per la finanza locale per il 1983 debbono essere inquadrati nel più generale e complessivo disegno della politica economica e finanziaria del Governo, rivolta al risanamento, al riequilibrio e quindi finalizzata al superamento della crisi. A questa manovra, che esige anche un contenimento della spesa pubblica senza pregiudizio per le iniziative per investimenti essenziali, sono chiamati a concorrere oltre che le forze sociali e quelle economiche, anche gli enti locali. Non è infatti pensabile che a questa difficile impresa caratterizzata da impostazioni di rigore e da scelte di austerità qualcuno voglia o possa rimanere estraneo e soprattutto possano restare indifferenti gli enti locali che, espressione costituzionale di autentica democrazia, di partecipazione, di autonomia del governo locale, perseguono, però, sempre interessi pubblici di ordine generale.

Questo vuol dire consapevolezza e coscienza delle condizioni in cui ci troviamo e quindi provvedimenti e decisioni che non possono non essere comuni ed in consonanza fra tutti i livelli istituzionali.

Uscire dalla precarietà e dalla diversità dei provvedimenti annuali sulla finanza locale è certamente una necessità. Chi ha il compito di amministrare una realtà locale giustamente chiede un quadro se non di assolute certezze, almeno di riferimenti non opinabili o variabili per la necessità, non solo per chi lo deve fare ma per tutti, di dare un impianto programmatico e finanziario ad iniziative, attività ed impegni che male si conciliano con la dimensione annuale. Non possiamo qui certamente ripercorrere la strada dei precedenti decreti se non per ricordare che, dopo le prime misure intese a sanare la condizione veramente disastrosa della finanza locale, si è poi sempre cercato di contrastare le cause che tale disastro avevano provocato, di non concedere

occasioni alla spesa facile e alle speranze di indifferenziate sanatorie. Si è anzi ricercata la strada del riequilibrio, della perequazione, che è in definitiva ricerca di giustizia sociale e in questa ricerca, e nelle misure quindi adottate, alcuni importanti risultati si sono conseguiti. E non è qui neppure il luogo per inverdire una polemica che vorrebbe contrapporre quelli che hanno seguito la politica del pareggio a quelli che hanno voluto invece il disavanzo, poco avveduti i primi, più aperti i secondi, se non per riaffermare che, se vi sono state ragioni per il disavanzo, queste non possono essere opposte a chi ha voluto il pareggio e quindi solo per questo è stato posto in condizione di inferiorità. Che anzi i termini andrebbero ribaltati: chi ha resistito va premiato perchè ha conservato una linea di serietà. Rimane, quindi, obiettivo politico primario quello di una eguaglianza di trattamento che superi le situazioni di privilegio, le differenze territoriali, le discriminazioni di ogni genere fra i cittadini che hanno tutti uguale dignità e che chiedono di essere trattati allo stesso modo soprattutto quando si tratta di bisogni e di servizi essenziali che esigono adeguate risposte.

Presentando il provvedimento cosiddetto triennale e successivamente il pacchetto degli emendamenti allo stesso, il Governo aveva avvertito e corrisposto a questa esigenza, reclamata con fermezza dal sistema delle autonomie, di dare alcune significative indicazioni finanziarie per gli anni successivi.

La linea della triennalità è stata confermata dal Governo che ha presentato come emendamenti alcuni articoli aggiuntivi al presente decreto. Certo, non con la pretesa di soluzioni organiche e complete, da affidare piuttosto ai momenti della riforma dell'ordinamento dei poteri locali, bensì per dare più sicura prospettiva ad alcune indicazioni come quelle in tema di perequazione e di investimenti che debbono uscire dalla stretta della previsione attuale per po-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ter dispiegare tutta la loro potenzialità ed efficacia.

Alla parziale conoscenza delle diverse situazioni di fatto, come ad esempio quella sulla spesa media per fasce di comuni, non possono che corrispondere soluzioni di breve termine intese ad un primo riequilibrio, giacchè un più generale disegno di perequazione non può che passare attraverso una più approfondita valutazione delle diversità che comprenda anche un esame sulla quantità delle risorse disponibili e sulla qualità dei servizi. Il provvedimento di quest'anno fa compiere alcuni significativi passi in avanti in questa direzione, ed anche per questo va condiviso.

* * *

Quello della perequazione non è soltanto un criterio per una migliore distribuzione delle risorse per dare qualcosa di più a chi ha avuto di meno. Riassettare queste diverse condizioni, uniformarle per quanto è possibile, è anche presupposto essenziale per pensare ad un diverso assetto della finanza locale, ad un recupero di autonomia impositiva e quindi finanziaria, ad una nuova responsabilità sociale e politica dell'amministratore locale.

Ma è la perequazione, soprattutto, un obiettivo politico che esaurisce le distorsioni della spesa storica, che supera la facile prassi dei rimborsi a « piè di lista », che ha per linea di tendenza una più equa distribuzione delle risorse derivate e con essa del superamento delle disparità, l'attuazione e il miglioramento di servizi essenziali.

Alla prima istituzione del fondo ed al successivo affinamento della previsione, fa ora seguito un ulteriore ampliamento, volto ad estendere la platea dei destinatari.

Una previsione di fondi perequativi per i comuni e le province per gli anni 1984 e 1985, con dotazione da stabilirsi nella legge finanziaria, è contenuta negli articoli aggiuntivi di cui si è detto.

Tra i criteri di ripartizione rimane quello della spesa corrente *pro capite*, ma si introducono anche quelli della popolazione e del reddito e, per le province, quello del-

la estensione della rete delle strade provinciali.

Durante l'esame in Commissione si è invitato il Governo a prevedere sin d'ora le risorse da destinare ai fondi per ciascuno dei due anni.

Si sostiene, giustamente, che una politica di rigorosa revisione, di riduzione e comunque di contenimento della spesa pubblica corrente, non può pregiudicare gli investimenti e soprattutto quelli di rilevante valenza sociale.

Accanto alla amministrazione statale, anche quella locale è chiamata a concorrere a questa politica volta a realizzare beni, servizi e strutture essenziali alla vita dei singoli, delle comunità anche minori, favorendo prima di tutto, e con particolari condizioni di favore, quelle meno dotate, i comuni del Mezzogiorno, quelli minori, quelli sotto media; e secondo precisi criteri ed ordini di priorità.

Garantire la spesa per investimenti anche a livello locale non è però e soltanto corrispondere ad una domanda sociale, ma anche fare opera di sostegno alle economie locali variamente colpite dalle crisi dei diversi settori, garantire alcuni livelli di occupazione, valorizzare i centri di spesa delle autonomie che però oggi, più che nel passato, vanno impegnate anche sotto il profilo della tempestività delle iniziative e della efficienza dei loro apparati tecnici e burocratici.

La consistente previsione per investimenti per il 1983 accompagnata dalle possibilità di impiego delle somme degli esercizi precedenti è circondata da alcune norme di garanzia e va quindi inquadrata e compresa in questo impegno di stimolo e di sostegno all'investimento locale.

Con un articolo aggiuntivo si determinano anche gli importi da concedersi per mutui negli anni 1984 e 1985.

Per quelli a totale carico dello Stato e destinati ad opere di urbanizzazione primaria, la destinazione ai comuni sarà effettuata sulla base dei criteri di ripartizione dei fondi perequativi, innovando così sui criteri di ripartizione applicati nel 1983.

Va positivamente sottolineato il principio, ampiamente condiviso, di ragguagliare ai co-

sti, dedotte alcune partite, i corrispettivi e le contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale. Alcuni di questi servizi vengono definiti in modo specifico, ma nel contempo si demanda a successivo provvedimento la loro esatta individuazione ai fini di una migliore classificazione. Si introduce così il criterio per il quale la quantificazione del contributo non debba seguire meccanicamente l'andamento della svalutazione monetaria di per sé produttivo di spequazione, bensì operare su di una base comune, quella del rapporto costi-ricavi, che appare meglio compatibile ai fini del riequilibrio e della perequazione.

Non si vede infatti perchè, a parità di condizioni e di reddito, qualcuno debba pagare di più e qualcuno di meno per un servizio che domanda, che gli viene prestato e che è uguale nella sostanza e che quindi esige un corrispettivo ricondotto a misura di eguaglianza. Si richiede perciò che, impregiudicati ulteriori aggiustamenti che la specificità delle situazioni possa richiedere, si debba ristabilire un criterio oggettivo ed imparziale che salvi la natura del servizio ma che, nel contempo, ne distribuisca equamente l'onere. La copertura del costo complessivo del servizio per almeno il 30 per cento è una delle condizioni per garantire il trasferimento ai comuni con l'aumento del 13 per cento. L'individuazione del costo del servizio va fatta con riferimento alle previsioni di bilancio del relativo anno.

I trasferimenti statali agli enti locali per il 1983 si mantengono nei livelli nominali dello scorso anno, con la precisazione che tale rimane la previsione anche per gli anni 1984 e 1985.

A prima vista questa può apparire manovra di eccessivo rigore giacchè non potrebbe garantire nemmeno l'incremento programmato al contenimento dell'inflazione. L'incremento è demandato quindi all'ente locale, al quale si pongono prescrizioni, si stabiliscono vincoli, si indica una nuova area impositiva. Si salda cioè, in questo provvedimento, ed anche per necessità, una fase di transizione dalla finanza locale interamente derivata, ad un sistema di rinnovato ed equilibrato potere impositivo dell'ente

locale. Esaurita ed esauribile la manovra di aggiustamento e di aggiornamento delle cosiddette tariffe, non più ampliabile quella sulle addizionali e quella sui consumi di energia elettrica, era necessario individuare un'area, uno spazio, un ambito per l'imposizione locale. Nasce così la sovrainposta sul reddito dei fabbricati che tante dispute ha suscitato, ma sulla quale non esistono, a nostro avviso, obiezioni di fondo.

Che questa non sia ancora l'area impositiva autonoma, ma soltanto una soluzione transitoria di prospettiva verso l'imposta comunale sugli immobili, è dimostrato dalla delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili. Sono stati avvertiti e considerati alcuni segnali di allarme su di un eccessivo carico, anche per effetto della rivalutazione catastale, sulla proprietà immobiliare, per quella soprattutto che costituisce, prima che un bene rifugio, un bene per la famiglia, un traguardo di sicurezza e di garanzia per i lavoratori. Questi segnali sono stati attentamente valutati e le modificazioni introdotte sono appunto nel senso di alleggerire un carico che potrebbe apparire eccessivamente oneroso per chi ha una sola e modesta abitazione, frutto del suo lavoro e del suo risparmio. Ciò dovrebbe anche evitare una ipotizzata caduta di un settore produttivo che è invece necessario sostenere sia a fini prettamente sociali, che per una ripresa del settore dell'edilizia abitativa. Si tratta quindi di una soluzione ponte verso una autonomia impositiva che non si limiti al comparto della imposizione indiretta, ma che vada ad interessare quella diretta immobiliare.

* * *

L'introduzione della delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, trasferita in questa sede dal disegno di legge « finanziaria » (atto Camera n. 3629) costituisce indubbiamente un fatto di rilevante novità.

Non è qui il caso di soffermarsi sui principi e sui criteri direttivi della delega, che appaiono peraltro idonei a configurare l'imposta in tutti i nuovi elementi costitutivi,

nella sua applicazione, nella determinazione della base imponibile, dell'aliquota e delle sue variazioni anche in relazione alla destinazione familiare dell'immobile.

Vengono ribadite l'iniziativa dei comuni nell'accertamento e l'attribuzione ad essi del gettito.

Il Governo è delegato anche, e conseguentemente, alla revisione dell'imposizione sui redditi immobiliari, sulle plusvalenze e sui trasferimenti, anche qui sulla base di precisi criteri direttivi.

La finalità della nuova imposta è chiara: una nuova ed autonoma area impositiva viene attribuita ai comuni, in un settore nel quale possono efficacemente dispiegare una loro iniziativa, con indubbio e positivo riflesso sulle loro entrate e per il conseguimento di maggiori gettiti.

E questo non solo quanto all'attuale base imponibile, ma anche nella prospettiva di un suo ampliamento attraverso gli aggiornamenti catastali, da effettuarsi anche in collaborazione con i comuni, e soprattutto a seguito della definizione dell'attesa disciplina di sanatoria dell'abusivismo.

Si tratta invero, in base agli elementi forniti dal Governo ed a recenti rilevazioni statistiche, di fronteggiare un fenomeno di erosione e di evasione che ha assunto proporzioni rilevanti e che non può essere più tollerato non solo per i fini dell'imposta comunale ma anche per quelli dell'imposizione diretta.

L'istituzione della nuova imposta sui fabbricati non è frutto di estemporanee fantasie; ha la sua ragione in un lungo dibattito culturale e politico, del quale qui non è necessario riportare i termini, se non per ricordare un confronto che ha portato a consensi di massima, salvo, come è anche emerso nel dibattito in Commissione, il permanere di alcune differenti valutazioni su particolari aspetti.

Mi pare di dover qui sottolineare due elementi che non possono essere trascurati.

Il primo è il carattere sociale che a questa nuova imposta si intende dare, giacchè, pur avendo riguardo a parametri oggettivi per individuare le caratteristiche del bene, l'imposizione sullo stesso è attenuata, in re-

lazione alla composizione del nucleo familiare, quando si tratti di fabbricato adibito ad abitazione del contribuente (la cosiddetta « prima casa »), mentre è maggiorata per il fabbricato non locato, e non viene applicata ai fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali. Si prevede inoltre l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni dei fabbricati trasferiti nell'ambito del nucleo familiare.

L'altro aspetto è quello che attiene ad una nuova responsabilità dell'amministratore locale, da qualche tempo assunta solo sul fronte della spesa, da ora anche su quello della entrata.

La determinazione dell'aliquota, l'iniziativa nell'accertamento, la partecipazione all'aggiornamento catastale e lo stesso sistema del contenzioso, esigono una decisione che non potrà che essere assunta in relazione alle reali esigenze della collettività locale, alle possibilità di contenimento della spesa non essenziale, al controllo democratico che anche in questo settore verrà esercitato.

* * *

Un'altra disposizione di delega al Governo è quella per la modificazione della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche.

La delega corrisponde senz'altro alla esigenza di razionalizzare il sistema di questa imposizione ma anche a quella di sottoporre all'imposta moderne ed assai diffuse « forme pubblicitarie non localizzabili nei singoli territori comunali ».

I principi e criteri direttivi prevedono una diversa ripartizione dei comuni, una ridefinizione delle tariffe, l'estensione dell'imposizione, la revisione delle esenzioni, l'introduzione di sistemi di forfettizzazione, la previsione di agevolazioni per la gestione diretta.

L'imposta mantiene il suo carattere comunale, prevedendosi anche la revisione delle disposizioni gestionali al fine di « incrementarne la efficienza e garantirne l'economicità ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È prevista infine la consultazione delle competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera sugli schemi dei decreti delegati.

* * *

I provvedimenti per la finanza locale per il 1983 presentano quindi importanti elementi di novità. Delle innovazioni più significative, come quella dell'istituzione dell'imposta comunale sui fabbricati, e della previsione triennale per gli investimenti ed i fondi perequativi si è già detto.

Una breve citazione, però, meritano anche le altre disposizioni, di derivazione dalla proposta triennale, introdotte nel presente decreto.

Affermato il principio della partecipazione degli enti locali alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo, si stabiliscono le modalità ed i termini di questa partecipazione, affinché le scelte siano poi coerenti agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale.

Si dettano altre norme per la destinazione dell'avanzo di amministrazione e per la comunicazione, da parte delle Regioni, alle province e ai comuni degli importi spettanti per le funzioni attribuite a questi ultimi.

* * *

Oltre a quanto si è sopra esposto la Commissione finanze e tesoro propone, con altri emendamenti, alcuni aggiustamenti migliorativi del testo del decreto.

Questi emendamenti sono il frutto di un approfondito esame e di una ricerca di un contemperamento fra le necessità del Tesoro e quelle degli enti locali. Le più significative modificazioni, rispetto al decreto emanato, riguardano:

i fondi perequativi;

la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale;

l'ampliamento delle ipotesi di ricorso a mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti;

la delega dai comuni e dalle comunità montane alla provincia;

un ampliamento delle troppo rigide previsioni sulla assunzione del personale;

l'alleggerimento degli oneri della sovrimposta sul reddito dei fabbricati;

la riduzione dell'ILOR fabbricati;

l'esclusione dell'addizionale sull'energia elettrica prodotta ed impiegata da imprese autoproduttrici;

la nuova disciplina dell'INVIM;

la misura delle tariffe e degli abbonamenti per i trasporti.

Alcune di queste proposte, come quelle che riguardano l'assunzione del personale e le agevolazioni per i comuni terremotati, potranno trovare una auspicata migliore definizione durante l'esame in Assemblea.

Si segnala ora la necessità di aumentare la previsione di spesa in favore delle comunità montane, il cui importo non viene incrementato dal 1981.

* * *

Si sono sollevati dubbi e preoccupazioni sulla complessiva manovra: fermi i trasferimenti a livello 1982, saranno sufficienti gli adeguamenti tariffari, la nuova addizionale, la sovrimposta a garantire la finanza locale per il 1983, e basterà il gettito della nuova imposta sui fabbricati a garantirla per il 1984 e il 1985?

È questa una domanda alla quale non si può rispondere in termini di assoluta certezza e di piena garanzia. Previsioni non affrettate consentono di essere ottimisti e di rispondere, quindi, positivamente; si tratterà, però, anche di seguire con molta attenzione l'andamento di questa nuova imposizione, per eventualmente apportare quegli aggiustamenti e quelle modificazioni che si renderanno necessari.

* * *

La vastità e la complessità degli argomenti che si riconducono al tema gene-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rale della finanza locale e le interessanti novità introdotte con il provvedimento di quest'anno, avrebbero certamente richiesto una più ampia e dettagliata relazione.

Il sistema delle autonomie costituzionali non può, nè vuole essere soddisfatto esclusivamente in termini di garanzia o di dipendenza finanziaria. Il confronto su questi temi è stato ampio e non può certamente considerarsi esaurito. Desidero esprimere, a nome della Commissione, il sincero apprezzamento per quanti, ed in primo luogo le associazioni degli enti locali, hanno offerto il loro contributo, avanzato le loro necessità, presentato le loro proposte. La difficile composizione di interessi diversi non

sarà forse possibile, ma è già dato positivo aver riscontrato che su alcune linee non si sono evidenziate contrapposizioni di fondo e si è anzi registrata una nuova consapevolezza, una nuova disponibilità ad affrontare i temi della finanza locale, del suo divenire, nel senso di una comune responsabilità, di un comune impegno a fronteggiare le difficoltà, a superare la crisi nel segno della perequazione e della giustizia.

A nome della Commissione chiedo l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto n. 952 del 30 dicembre 1982, con le modifiche proposte dalla Commissione stessa.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

27 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore iter, a condizione che venga modificato l'articolo 3 del decreto-legge: la disciplina relativa ai trasferimenti agli enti locali dovrà infatti garantire la corresponsione dei contributi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, in ragione degli impegni programmatici assunti dagli stessi, al fine di evitare che gli interessi dovuti per eventuali ritardi o strozzature verificatisi nel trasferimento delle risorse per il 1983 siano imputati al bilancio degli enti locali.

La Commissione formula inoltre le seguenti osservazioni:

risulta opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto-legge: la modifica ivi prevista delle condizioni contrattuali per la concessione di mutui non corrisponde infatti al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione;

le disposizioni introdotte dall'articolo 8, commi secondo, terzo e quarto, dovranno essere adeguatamente integrate, apparendo irrazionale il meccanismo da esse adottato per quanto attiene, specificamente, alle opere ed ai lavori in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore della normativa in esame (la norma parametro è, an-

che in questa ipotesi, l'articolo 97, primo comma, della Costituzione);

quanto all'articolo 13, andranno riformulate le disposizioni da esso introdotte, al fine di tener conto della diversità delle singole ipotesi disciplinate dai primi tre commi; risulta inoltre opportuna la soppressione dell'ultimo comma, che appare una sostanziale duplicazione di principi già introdotti da precedenti leggi dello Stato per l'esercizio di competenze regionali, peraltro in molti casi già attivate;

quanto all'articolo 15, atteso che la manovra di politica economica configurata dal decreto-legge si incentra sul fronte delle entrate, la Commissione fa presente che le disposizioni introdotte dal detto articolo determinano vincoli che, più correttamente, andrebbero rimessi all'autonoma valutazione degli enti locali; risulta, comunque, opportuno coordinare in maniera più chiara le disposizioni in esame con la vigente legislazione per quanto attiene alle deroghe, in precedenza accordate, in materia di assunzione di nuovo personale;

si fa inoltre presente che risulta inopportuna la collocazione, nel presente decreto-legge, della disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 18, di cui si suggerisce pertanto la soppressione;

quanto all'articolo 22, secondo comma, la Commissione raccomanda che, in sede di esame di merito, detta disposizione venga

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adeguatamente armonizzata con i principi generali in tema di imposizione tributaria dei beni oggetto della norma in parola;

in merito all'articolo 45, il contenuto delle disposizioni ivi previste è fonte di perplessità, apparendo poco corretto il richiamo di obblighi per le regioni previsti nel disegno di legge finanziaria per il 1983, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Commissione raccomanda infine di prevedere, per i comuni terremotati o comunque colpiti da gravi calamità naturali, la possibilità di porre a conguaglio le minori entrate derivanti dalla mancata applicazione di sovrainposte o addizionali, secondo quanto disposto da precedenti provvedimenti legislativi.

Dissentono i senatori del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore GOZZINI)

19 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti indicazioni di emendamenti al testo del decreto-legge da convertire.

In via prioritaria la Commissione tiene peraltro a censurare ancora una volta le modalità di elaborazione dei testi normativi che il Governo presenta all'approvazione del Parlamento in materia tributaria, testi che appaiono o inutilmente ripetitivi di disposizioni già esistenti o sistematicamente muovere da una apparente ignoranza delle soluzioni già offerte in materia del nostro ordinamento, soprattutto in campo penale, con gravi conseguenze di ordine interpretativo e sistematico.

Art. 20, primo comma: non si comprende la ragione della riproduzione testuale in tale comma dei primi due commi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, nei quali già è contenuta la nozione di « fabbricato » e di reddito del medesimo.

Art. 21, ultimo comma: si introduce un onere di comunicazione della cessione del possesso del fabbricato, cui già soddisfa l'attuale sistema di pubblicità dei trasferimenti immobiliari.

Art. 22, secondo comma: si introduce una modifica in ordine alla valutazione dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa che non può non suscitare perplessità in ordine alla stessa possibilità di svolgere determinate attività imprenditoriali.

Art. 29, quarto comma: non si tiene conto che già l'articolo 11 della legge n. 689 del 1981 (cosiddetta legge di depenalizzazione) contiene criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai quali non sembra opportuno, senza alcuna apparente giustificazione, dettare (come si fa nel caso di ispecie), nuove disposizioni tali, oltre tutto, da generare solo confusioni e inaccettabili situazioni di disparità nell'applicazione delle varie sanzioni pecuniarie. Analogo discorso vale per la particolare disciplina che si dà all'istituto della continuazione, pure esso disciplinato in generale, per tutte le sanzioni pecuniarie amministrative, dalla citata legge n. 689, all'articolo 8.

Art. 29, sesto comma: la formulazione del comma lascia adito alla conclusione che il rimborso della « sovrimposta e delle sanzioni » (a questo proposito va sottolineato come correttamente si dovrebbe parlare di « somme versate come sanzione pecuniaria ») sarebbe dovuto, per incomprensibili ragioni, solo nei casi ivi indicati e non in via di principio tutte le volte che le somme in questione non potevano o dovevano essere esatte.

Art. 30, secondo e terzo comma: il procedimento ivi delineato è del tutto incomprensibile; basti solo notare che già l'ingiunzione contiene la possibilità di procedere agli atti esecutivi e che la « vidimazione » di cui al terzo comma è un istituto che lascia a dir poco perplessi.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma, del Regolamento, fa richiesta di pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione della Commissione di merito.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

26 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime a maggioranza parere favorevole sui profili di copertura finanziaria e formula le seguenti osservazioni sul merito.

In primo luogo la sovrainposta immobiliare ipotizzata dal decreto sembra di difficile applicazione già nel corso del 1983; inoltre, il gettito previsto sembra difficilmente realizzabile in relazione allo stato di aggiornamento del catasto immobiliare.

La conseguenza potrebbe essere un maggiore indebitamento degli enti locali in termini di cassa, cosa questa abbastanza preoccupante.

In secondo luogo è da tenere presente che quanti non sono obbligati all'autotassazione, non avranno il dovere di pagare la relativa imposta sulla casa. Ne nasce così una discriminazione socialmente discutibile. Per quanto riguarda l'articolo 15 concernente il blocco delle assunzioni secondo i limiti stabiliti nello stesso articolo, si osserva che la sua applicazione potrebbe comportare una disorganizzazione dei servizi in talune classi di comuni. D'altra parte le deroghe pure ipotizzate sono condizionate a procedure talmente lunghe da rendere irrealizzabili nei tempi utili le stesse eventuali deroghe.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

a) AL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo unico, aggiungere i seguenti:

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1983 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di ricostituire la struttura dell'imposizione immobiliare, mediante l'istituzione dell'imposta comunale sui fabbricati e la contestuale revisione della disciplina delle imposte sui redditi, anche per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze da cessioni di immobili, nonché delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai trasferimenti nell'ambito del nucleo familiare e dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili.

La disciplina dell'imposta comunale sui fabbricati sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta ai fabbricati, con esclusione di quelli utilizzati da imprenditori agricoli e coltivatori diretti esclusivamente per le esigenze della produzione, ubicati nel territorio dello Stato, posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da persone fisiche o da soggetti diversi da queste, ancorchè non residenti;

2) determinazione della base imponibile con riferimento al reddito potenziale del fabbricato, calcolato sulla base di parametri oggettivi che rappresentino caratteristiche proprie del bene, ed in particolare:

a) la localizzazione in riferimento alle caratteristiche, dimensioni e densità demografiche del comune;

b) l'ubicazione nel territorio comunale, in riferimento anche alle dotazioni di servizi ed allo stato qualitativo del contesto ambientale;

c) la destinazione del bene;

d) la qualità, rappresentata dalla tipologia edilizia, dalla dotazione di servizi e di impianti, dalla presenza di pertinenze e di spazi accessori nonché, per le singole unità immobiliari, dal livello di piano, dalle finiture e da ogni altro elemento idoneo a consentire la valutazione del reddito potenziale medesimo.

La base imponibile sarà determinata con riferimento al reddito effettivo risultante da contratti di locazione aventi data certa, quando lo stesso sia inferiore al suddetto reddito potenziale;

3) istituzione obbligatoria dell'imposta e determinazione dell'aliquota, da parte dei comuni, in misura percentuale riferita al reddito dei fabbricati, entro il limite minimo del 5 per cento ed il limite massimo del 20 per cento;

4) maggiorazione dell'aliquota, fino al 100 per cento di quella ordinaria stabilita a norma del punto precedente, per i redditi dei fabbricati non locati o non dati in comodato e non destinati ad uso personale, anche temporaneo, del possessore; riduzione della detta aliquota fino al 30 per cento di quella ordinaria per i redditi dei fabbricati già esenti dall'imposta locale sui redditi e fino alla scadenza della esenzione;

5) attenuazione dell'imposizione, in relazione alla dimensione del nucleo familiare, per il fabbricato destinato ad abitazione del contribuente, ovvero per quello indicato dal contribuente, anche se residente al-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'estero, qualora questi risulti proprietario di uno o più fabbricati da lui non abitati e detenuti da terzi in base a titolo legale; l'attenuazione può essere realizzata anche attraverso deduzioni o detrazioni in sede di imposte sui redditi;

6) esenzione per i redditi dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed ai relativi consorzi o associazioni dotati di personalità giuridica, nonchè dei fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione semprechè l'attività sia in essi esercitata direttamente dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

7) iniziativa dei comuni nell'accertamento e attribuzione del gettito ai comuni nell'ambito del cui territorio sono ubicati i fabbricati; autodichiarazioni rese dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento;

8) deducibilità del tributo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

9) estensione della disciplina delle imposte sui redditi, in materia di sanzioni e contenzioso, in quanto applicabile.

La revisione dell'imposizione sui redditi immobiliari e sulle plusvalenze da cessioni di immobili nonchè di quella concernente i trasferimenti di beni immobili o di diritti reali immobiliari sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta locale sui redditi per i fabbricati assoggettati all'imposta comunale sui fabbricati;

b) coordinamento delle disposizioni concernenti la determinazione dei redditi imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte sui redditi con quelle relative alla base imponibile dell'imposta comunale sui fabbricati;

c) fissazione al 2 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti dei fabbricati soggetti all'imposta comunale sui fabbricati e per la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi beni; fissazione al 2 per cento del-

l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di unità immobiliari non di lusso;

d) esclusione dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni dei fabbricati trasferiti nell'ambito del nucleo familiare che riguardino abitazioni per il detto nucleo;

e) applicazione delle imposte di trascrizione e ipotecarie nella misura complessiva dell'1 per cento;

f) revisione della disciplina dell'imposizione sulle plusvalenze derivanti da alienazioni di fabbricati e di quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in modo da evitare duplicazioni con l'imposta comunale sui fabbricati;

g) ricostruzione, completamento ed aggiornamento permanente del catasto edilizio urbano, anche mediante convenzioni con i comuni e con dichiarazioni rese dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, sulla base di parametri che rappresentino le caratteristiche proprie del bene, e particolarmente quelle previste nel precedente punto 2), idonee a consentire la determinazione del reddito del fabbricato; semplificazione delle relative procedure anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche.

I decreti delegati di cui al presente articolo sono emanati con le modalità indicate dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ivi compreso il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 17 medesimo.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, al fine di apportarvi le opportune semplificazioni e modificazioni secondo criteri di ra-

zionalizzazione e di coordinamento ed armonizzazione anche con il vigente sistema tributario.

Le disposizioni da emanare dovranno essere informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) una diversa ripartizione dei comuni, in non più di cinque classi, sulla base della popolazione residente;

2) ridefinizione delle tariffe, in relazione alla nuova classificazione, e loro razionalizzazione; eventuali aumenti non possono comunque superare, nell'ambito di ciascuna tariffa, il 50 per cento della tassazione massima vigente per la prima classe di comuni;

3) estensione dell'imposizione a fattispecie simili od analoghe a quelle attualmente soggette a tassazione;

4) revisione della disciplina delle esenzioni e delle riduzioni allo scopo di mantenere unicamente quelle le cui finalità sono ancora sussistenti, oppure allo scopo di introdurne di nuove in relazione alle effettive esigenze connesse al nuovo assetto impositivo;

5) introduzione di adeguati sistemi di forfettizzazione del pagamento del tributo

laddove la tassazione secondo i criteri ordinari risulti di difficile attuazione.

Per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni le disposizioni dovranno in particolare prevedere:

a) le modalità di accertamento, di controllo, di pagamento e di destinazione del gettito dell'imposta per le forme pubblicitarie non localizzabili nei singoli territori comunali;

b) la revisione delle norme che regolano la gestione del servizio di accertamento e di riscossione al fine di incrementarne la efficienza e garantirne l'economicità nell'interesse dei comuni;

c) l'introduzione di misure atte ad agevolare e stimolare le gestioni dirette.

Le norme delegate di cui al presente articolo saranno emanate entro il 31 dicembre 1983 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1984.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

b) AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis. — Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 ottobre al consiglio.

In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 novembre, previo espresso pronunciamento

in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo se motivate.

Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva ».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis. — Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi del precedente articolo 2, con la stessa periodicità fissata per il 1983.

Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27

febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 marzo di ciascun anno, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 3 ».

Art. 3.

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1984 ».

Al quinto comma, sostituire le parole: « lo inoltra » *con le altre:* « del bilancio, inoltra il certificato ».

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3-bis. — L'avanzo di amministrazione, per la parte non derivante dai residui passivi perenti, può essere destinato al finanziamento di spese *una tantum* o di investimento; esso può, altresì, essere utilizzato per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi, ovvero per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione, da effettuare entro il 30 novembre ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai creditori, deve essere prioritariamente assicurato con la parte dell'avanzo di amministrazione a tale scopo accantonata.

Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio ».

Art. 4.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 150 miliardi;

b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 99.999 abitanti con una dotazione di lire 125 miliardi;

c) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;

d) fondo perequativo per le province, con una dotazione di lire 40 miliardi ».

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e, nella spesa, per servizi di carattere produttivo, per assistenza sanitaria, per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento dei beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso ».

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1983.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 400 miliardi, con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 38-bis del presente decreto e, quanto a lire 40 miliar-

di, con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, convertito nella legge 28 gennaio 1983, n. 15 ».

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, gli enti locali, entro 60 giorni da essa, effettuano, a pena di decadenza dal diritto al contributo perequativo, le conseguenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

« Art. 4-bis. — Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per i comuni, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

Il fondo perequativo è ripartito:

a) per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima con il coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a 59.999, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999, 1,8 per i comuni da 100.000 a 499.999 e 2 per gli altri comuni e poi con il coefficiente 1,1 per i soli comuni che nel decennio 1971-81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10 per cento;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia di appartenenza, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT, disponibili al momento della ripartizione;

c) per il 30 per cento fra i comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti la cui spesa corrente *pro capite* prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indi-

cato all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra i comuni in base alla popolazione residente ».

« Art. 4-ter. — Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per le province, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

Il fondo perequativo è ripartito:

a) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano dalle segnalazioni effettuate dalle province in esecuzione del decreto ministeriale 30 giugno 1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT, disponibili al momento della ripartizione;

d) per il 20 per cento fra le province la cui spesa corrente *pro capite* prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza

delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le provincie in base alla popolazione residente ».

Art. 5.

Al primo comma, sostituire il punto b) con il seguente:

b) la spesa è decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi del precedente articolo 4; ».

Al primo comma, sostituire il punto c) con il seguente:

« c) la spesa è altresì decurtata del 40 per cento per i comuni disastri e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10 per cento per le provincie e i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti; ».

Al primo comma, dopo il punto d), inserire il seguente:

« e) le classi per le provincie sono così definite:

provincie con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;

provincie con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;

provincie con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;

provincie con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale ».

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

« Art. 5-bis. — Le regioni entro il 15 marzo 1983 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo

spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In mancanza della comunicazione, i comuni e le provincie sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 13 per cento. ».

« Art. 5-ter. — Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le regioni entro il 30 settembre dell'anno precedente sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In mancanza della comunicazione, i comuni e le provincie sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato ».

Art. 6.

Al primo comma, sostituire le parole: « e per i teatri » con le altre: « , per i teatri e per i parcheggi comunali »; sostituire le parole: « vengono finanziati con » con le altre: « viene finanziata da »; aggiungere, in fine, le parole: « ed entrate specificamente destinate ».

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, l'Unione delle Provincie d'Italia e l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie ».

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo ».

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

« Art. 6-bis. — Per i servizi pubblici a domanda individuale, l'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo ».

Art. 7.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 3,25 per cento, al 6,50 per cento, al 9,75 per cento o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari al 5 per cento, al 10 per cento, al 15 per cento o al 20 per cento ».

Al quinto comma, sopprimere le parole da: « e in ogni caso » fino alla fine.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« La previsione di cui al primo comma viene aumentata di un importo pari al 25 per cento o al 50 per cento o al 75 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 — con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153 — qualora i comuni deliberino l'istituzione della sovrimposta rispettivamente con l'aliquota del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento o del 20 per cento ».

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Le province, qualora deliberino l'applicazione della addizionale di cui all'articolo 34 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 — diminuiti degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982 — aumentato di una somma corrispondente alle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale è elevata al 14 per cento ».

Art. 8.

Al primo comma, punto a), sostituire il primo capoverso con il seguente:

« I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorità per le opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al primo comma, sostituire il punto c) con il seguente:

« c) il 10 per cento è destinato al finanziamento di opere pubbliche di particolare rilevanza o di interesse sovracomunale eseguite, secondo le rispettive competenze, dai comuni, dalle province e dai loro consorzi ».

Al terzo comma, sostituire le parole: « venti per cento » con le altre: « trenta per cento ».

Sopprimere il quarto comma.

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Le disposizioni dei commi precedenti devono intendersi applicabili alle perizie di variante e suppletive da eseguire dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ».

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

« Art. 8-bis. — Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 la Cassa depositi e prestiti è tenuta a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 100 miliardi di lire annui, attingendo al fondo di cui alla lettera c) del precedente articolo 8.

L'obbligo di cui al primo comma è esteso, per un pari importo, alla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Le concessioni dei mutui di cui al presente articolo sono disposte anche in deroga alle vigenti disposizioni ».

Art. 9.

Al primo comma, sostituire i punti d) ed e) con i seguenti:

« d) strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni; ».

« e) attivare e integrare finanziamenti comunitari o di altri organismi internazionali »;

Al primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti punti:

« g) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;

h) smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

i) edilizia popolare;

l) investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione di finanziamenti ovvero decorsi, senza risposta, quarantacinque giorni dalla domanda ».

Al secondo comma, punto 1), aggiungere, in fine, le parole: « e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro; ».

Al secondo comma, sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalità di cui al successivo articolo 14 ».

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

« Art. 9-bis. — Per gli esercizi 1984 e 1985 gli importi dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti è determinato in 5.500 miliardi annui, che verranno ripartiti nella medesima percentuale indicata nell'articolo 8.

Per l'individuazione dei comuni destinatari dei finanziamenti della lettera a) si farà riferimento ai criteri che verranno adottati per i medesimi esercizi 1984 e 1985 per la ripartizione dei fondi perequativi.

Per i fondi di cui alla lettera b), qualora il CIPE non provveda ad una diversa ripartizione entro il 31 ottobre 1983 e 1984, provvederà il Ministro del tesoro sentito il co-

mitato di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.

Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti previsti, per carenza di mezzi propri, si provvede con apporti da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, da determinarsi con la legge di bilancio.

Per gli anni 1984 e 1985 i comuni, le province ed i loro consorzi possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

- a) investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti;
- b) acquisizione ed urbanizzazione delle aree destinate a zone industriali ed artigianali;
- c) attivare ed integrare finanziamenti comunitari o di altri organismi internazionali;
- d) edilizia popolare;
- e) produzione di energia.

Le limitazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9 sono estese anche ai predetti esercizi 1984 e 1985.

L'onere di ammortamento dei mutui che verranno contratti da comuni e province posteriormente al 1° gennaio 1983, rimarrà per intero a carico dei bilanci dei rispettivi Enti, fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

Art. 10.

Al primo comma, dopo la parola: « associati » inserire le altre: « e le comunità montane ».

Al secondo comma, dopo le parole: « a favore dei comuni, » inserire le altre: « delle comunità montane ».

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunità montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori produttivi ».

Art. 11.

Ai commi primo e secondo, sostituire le parole: « Ministero del bilancio e della programmazione economica » rispettivamente, con le altre: « Ministero dell'interno ».

Art. 13.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a stabilire la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che verranno cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato ».

Al secondo comma, dopo le parole: « costo complessivo » inserire le altre: « , ivi compresi gli oneri finanziari, ».

Sopprimere l'ultimo comma.

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

« Art. 14-bis. — L'articolo 27, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è abrogato ».

« Art. 14-ter. — Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per gli anni 1984 e 1985 è determinato sulla base delle perdite presunte, rispettivamente, per gli esercizi 1983 e 1984, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

Art. 15.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« Art. 15. — Per l'anno 1983 ai comuni, alle province, la cui spesa corrente *pro capite* prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale per la sostituzione delle unità di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983.

Per gli enti di cui sopra, la cui spesa corrente *pro capite* risulti superiore a quella media nazionale 1981, nonchè per le aziende speciali e per i consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere contenute nel limite dell'80 per cento.

È consentita inoltre l'assunzione:

a) di personale per esigenze stagionali e di operai giornalieri in numero comunque non superiore alla punta massima utilizzata nell'anno 1982;

b) di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della

legge 10 maggio 1976, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè per le opere dichiarate necessarie per l'attivazione di nuovi impianti di energia nucleare.

I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui al precedente articolo 4, oltre all'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi, possono assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento dei posti vacanti d'organico, purchè il rapporto dipendenti-popolazione, all'atto della assunzione, non risulti superiore ad un dipendente ogni 100 abitanti.

Restano invariate, anche per l'anno 1983, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalità di assunzioni provvisorie, nonchè, per i comuni terremotati indicati nel successivo articolo 16 del presente decreto, le speciali deroghe di cui alle lettere a) e c) del secondo comma del già citato articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51 ».

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

« Art. 15-bis. — Il personale tecnico di cui all'articolo 15-ter di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874, può essere utilizzato oltre che per le finalità previste dall'articolo stesso anche per esigenze proprie della Cassa depositi e prestiti ».

Art. 17.

Al primo comma, sostituire le parole: « 31 marzo 1983 », con le altre: « 31 maggio 1983 ».

Art. 22.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La sovrimposta non si applica per i fabbricati costituenti beni strumentali, di cui

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per i fabbricati posseduti dalle imprese, non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'attività, la sovrimposta si applica sul relativo reddito separatamente determinato con i criteri e le modalità di cui al titolo II del detto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

All'ultimo comma, sostituire la parola: « centomila », con l'altra: « centosettantamila ».

Art. 23.

Al primo comma, sopprimere le parole: « o al 23 ».

Art. 26.

Al primo comma, sopprimere le parole: « il cui reddito è determinato ai fini dell'imposizione sui redditi in base alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ».

Art. 31.

Al primo comma, sopprimere il capoverso successivo all'alinea introduttivo.

All'ultimo comma, sostituire le parole: « nella misura ridotta del 50 per cento », con le altre: « in misura ridotta al 55 per cento ».

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

« Art. 31-bis. — Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è ridotta dal 15 al 10 per cento relativamente ai redditi dei fabbricati, soggetti alla sovrimposta comunale di cui al presente titolo II, per i quali la detta imposta si applica separatamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 599, e successive modificazioni.

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, la riduzione di aliquota di cui al precedente comma si applica per i redditi dei fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati di cui al precedente comma assoggettati alla sovrimposta comunale.

Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni di cui ai precedenti commi, valutate per il 1983 in lire 130 miliardi, si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, convertito nella legge 28 gennaio 1983, n. 15 ».

Art. 33.

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, dovuti nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1983, possono essere versati dai contribuenti senza applicazione di sanzioni entro il 31 marzo 1983 ».

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Per il 1983, in deroga al primo e al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate bimestrali non inferiore a due ».

Art. 34.

Al primo comma le parole: « nell'anno 1983 » sono sostituite con le altre: « negli anni 1983, 1984 e 1985 ».

Al terzo comma, le parole: « nel detto anno 1983 » sono sostituite con le altre: « nei detti anni 1983, 1984 e 1985 ».

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti ai precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo ».

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

« È esclusa dall'applicazione dell'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici ».

Il sesto comma è sostituito con il seguente:

« Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate per il singolo anno e devono essere comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione ».

Art. 37.

Al secondo comma, sostituire le parole: « 31 gennaio » con le altre: « 31 marzo ».

Art. 38.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 38. — Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole "dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse e sostituite con: "1984".

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è sostituito dal seguente:

"Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle

tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.

Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dall'articolo 273 del testo unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni" ».

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

« Art. 38-bis. — Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni posseduti alla data del 1° gennaio 1983 è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

L'imposta è commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'articolo 6 del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1° gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione.

L'imposta di cui ai commi precedenti potrà essere commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di

decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata entro il 31 maggio 1983.

L'imposta di cui ai commi precedenti non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, ed è dovuta per gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta non è altresì dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il precedente decennio e sia stata applicata l'imposta di cui all'articolo 3 del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, nonché per gli immobili trasferiti anteriormente al 31 maggio 1983 e per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983.

Qualora successivamente al 31 maggio 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da presentare al competente Ufficio del registro a pena di decadenza entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto di alienazione o dell'atto di acquisto di cui al secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge n. 168.

Il gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti è di esclusiva spettanza dell'erario.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio ».

Art. 40.

Al penultimo comma, sostituire la parola: « duplicata » con l'altra: « decuplicata ».

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

« Art. 40-bis. — I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma dell'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere corrisposti dagli enti consorziati, possono essere riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico 15 maggio 1963, n. 858.

L'esattore verserà le quote di contributi ai consorzi cui competono ».

Art. 41.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; qualora il complesso delle entrate per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote fisse di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito per l'anno 1982 incrementato del 13 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la Regione Sardegna, con le modalità previ-

ste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

« Art. 41-bis. — Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità e le pensioni normali a carico degli Istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di reversibilità in favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle Direzioni provinciali del tesoro ».

Art. 45.

Al secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima ».

Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori la cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validità limitata alle fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro.

La determinazione delle tariffe degli abbonamenti speciali per lavoratori e delle modalità del loro rilascio è verificata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori, possono essere applicate dalle aziende che gestiscono il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione, provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982.

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1983.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:

1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato dal Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 1983;

2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che delle entrate *una tantum* utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982, purchè l'importo complessivo non superi le somme richieste ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).

Art. 3.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre 1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983.

L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura pari al 75 per cento della quarta trimestralità spettante per l'anno precedente.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 maggio 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 28 febbraio 1983.

Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dal-

l'avvenuto esame lo inoltra con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorchè provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente.

Art. 4.

Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

- a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 220 miliardi;
- b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti, con una dotazione di lire 180 miliardi.

La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente *pro capite* originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente articolo 5.

Gli enti locali sono tenuti a comunicare direttamente al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e nella spesa per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento di beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.

La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1983. L'erogazione viene disposta a consuntivo.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente *pro capite* è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'indice di spesa è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

b) la spesa è decurtata delle quote per servizi consortili e delle spese di cui alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio 1981 segnalate ai sensi del precedente articolo 4;

c) la spesa è altresì decurtata del trenta per cento per i comuni terremotati e del dieci per cento per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a cinquemila abitanti;

d) le classi di popolazione per i comuni sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale — e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni e per i teatri — che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni.

Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale compresi gli oneri riflessi, per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni, per l'ammortamento dei mutui, sia per il capitale che per gli interessi, per l'ammortamento dei beni patrimoniali e per i fitti virtuali degli immobili di proprietà.

I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 7.

I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 2,85 per cento, al 5,65 per cento, all'8,45 per cento, all'11,30 per cento, o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari al 5 per cento, al 10 per cento, al 15 per cento, al 20 per cento o al 23 per cento.

Le percentuali di aumento dei trasferimenti statali sono incrementate di un punto per i comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 aprile 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della differenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferiti ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 34 del presente decreto ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30 per cento, e in ogni caso con un incremento del 13 per cento dei contributi e delle tariffe applicate per l'anno 1982.

La somma da corrispondere ai sensi del precedente terzo comma viene aumentata di un importo pari al 21,75 per cento o al 43,45 per cento o al 65,20 per cento o all'86,90 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 qualora i comuni deliberino l'istituzione della sovrimposta rispettivamente con l'aliquota del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento, del 20 per cento o del 23 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti alla applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti *d. 6* ed *E* del certificato finanziario del bilancio 1982.

Le province, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 34 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2.

Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.

Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.

Art. 8.

L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso:

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.

I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

I comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente.

Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;

b) il 70 per cento verrà ripartito dal CIPE, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti;

c) il 10 per cento è destinato al finanziamento dei comuni, delle province o dei loro consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche di particolare rilevanza o interesse sovracomunale.

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tener conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

L'importo delle perizie di variante e suppletive, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il venti per cento dell'importo progettuale originario.

Gli atti deliberativi adottati in difformità dei precedenti due commi sono nulli.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potrà esserlo negli anni successivi.

Art. 9.

Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

- a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;
- b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;
- d) grande viabilità;
- e) mutui indispensabili per attivare finanziamenti comunitari;
- f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree destinate a zone industriali o artigianali.

Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:

- 1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo;
- 2) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
- 3) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;
- 4) ai mutui assunti ai sensi del successivo articolo 14.

Art. 10.

I comuni singoli od associati possono deliberare convenzioni dirette a delegare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.

Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni e delle unità sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.

Le province, d'intesa con i relativi comuni, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela ecologica del territorio, per il rifornimento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 11.

Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivero nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità.

Art. 12.

Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 13.

I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a determinare il prezzo unitario di cessione in proprietà o del diritto di superficie, di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457.

Il prezzo unitario di cessione o di concessione non può essere inferiore all'80 per cento del costo complessivo rapportato ad unità.

L'individuazione del costo complessivo tiene conto per l'acquisizione dei terreni e le opere di urbanizzazione dei valori monetari vigenti al momento della deliberazione.

Le regioni e i comuni provvedono annualmente, ciascuno per la propria competenza, ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 14.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 15.

Per l'anno 1983 ai comuni, alle province, ai loro consorzi e alle rispettive aziende è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale entro il limite del 15 per cento delle unità che cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983.

Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il limite di cui al comma precedente è elevato al 50 per cento.

È comunque consentita l'assunzione di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 16.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982.

Art. 17.

I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 marzo 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.

Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

Art. 18.

Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse formulando proposte per il loro aggiornamento.

Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

TITOLO II

SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI

Art. 19.

È in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio è sito il fabbricato, il quale procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 20.

Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Art. 21.

Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè quelli di cui all'articolo 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati. Nel caso di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviarne immediata comunicazione al comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto od in parte. In tal caso ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dell'anno sopra indicato.

Art. 22.

La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nell'ultimo comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Per i fabbricati posseduti dalle imprese, anche se costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'attività ovvero beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, la sovrimposta si applica sul relativo reddito separatamente determinato con i criteri e le modalità previste per i beni non strumentali.

La sovrimposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Dal reddito di ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire centomila. In caso di contitolarità del diritto reale la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione è rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni, rispettivamente, fino a 15 giorni e quelle eccedenti i 15 giorni.

Art. 23.

La sovrimposta sul reddito dei fabbricati è istituita dai comuni entro il 31 marzo 1983 con apposita deliberazione che ne determina l'aliquota in misura pari al 5 o al 10 o al 15 o al 20 o al 23 per cento del reddito imponibile.

La deliberazione, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 30 giugno 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvederà a pubbli-

care nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 30 settembre l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote.

La mancata osservanza da parte dei comuni delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'inapplicabilità della sovrimposta.

Art. 24.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 21 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983.

Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

Art. 25.

I versamenti di cui all'articolo precedente devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza.

Il versamento diretto è ricevuto dalle tesorerie comunali in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Il versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste nel terzo comma per le distinte di versamento.

Art. 26.

Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, il cui reddito è determinato ai fini dell'imposizione sui red-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diti in base alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso.

Relativamente a tali fabbricati, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio è posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi relativi ai periodi di cui al comma precedente, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.

Copia degli atti di cui all'articolo 28 deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.

Art. 27.

I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonché di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo articolo 28:

- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;
- b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.

Con le medesime modalità i comuni procedono, altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale è stata versata sia inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonché quando il versamento della sovrimposta non sia stato effettuato.

La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 28.

Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo di cui all'articolo 22, ultimo comma, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonché della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono

altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato determinato.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989. Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 29.

Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini previsti è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito entro i 90 giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, semprechè non sia stata comunicata la liquidazione di cui all'articolo 27 o notificato l'accertamento di cui all'articolo 28.

Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi dell'articolo 28 si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.

Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 25 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

La misura della pena pecuniaria è determinata tenendo conto della gravità della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni può essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.

Art. 30.

Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi degli articoli 27 e 28, nonché le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente articolo 25.

Se il contribuente esegue il versamento entro 90 giorni dalla comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 27 o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 28, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

I decreti previsti nei precedenti articoli 25 e 26 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Art. 31.

Sono esenti dalla sovrimposta:

i redditi degli opifici destinati all'esercizio di attività industriali od artigianali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, semprechè l'attività sia in essi esercitata direttamente dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-bis del detto decreto presidenziale n. 601 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.

Per i fabbricati il cui reddito è soggetto all'imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta del 50 per cento. Per le abitazioni il contribuente può optare, qualora più favorevole, per la deduzione prevista dall'articolo 22, ultimo comma.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 32.

I comuni possono aumentare le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta di soggiorno, cura e turismo, fino al limite massimo del triplo.

Le deliberazioni comunali devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo.

Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

Il maggior provento derivante dall'aumento è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalità di riscossione dell'imposta.

Art. 33.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 sono aumentate:

1) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

2) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dal predetto decreto n. 639 e, per l'anno 1983, entro il 31 gennaio 1983;

3) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

Per l'anno 1983 si applicano le tariffe massime.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal primo comma medesimo.

In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto.

In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Per l'anno 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 34.

È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato.

Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con po-

tenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province.

Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1983.

I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 35.

Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle cinquecento lire superiori.

Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1982.

Gli aumenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 15 gennaio 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36.

Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

È soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificate dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 37.

All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione ».

Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Art. 38.

La proroga dei termini, prevista nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è stabilita in dieci mesi.

Art. 39.

L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata ».

L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

« Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo ».

All'articolo 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti ».

L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

« I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.

Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ».

Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.

La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilite dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in lire 7.500.

Art. 40.

I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in lire 1.000;

2) il numero 4) è così sostituito:

« sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime lire 100.000	L. 10.000
sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni	» 2,00%
sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni	» 1,00%
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni	» 0,60%
sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e si- no a lire trecento milioni	» 0,40%
sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo	» 0,20%
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore	» 0,10% »;

3) dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero:

« 6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con
ricerca d'archivio, rilasciati anche per la deter-
minazione dell'albero genealogico, per ogni sin-
golo nominativo contenuto in tali atti . . . L. 10.000 »;

4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a lire 2.000;

5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito in lire 1.000.

Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.

La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è duplicata.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 42.

Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 43.

Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Il diritto annuale istituito con l'articolo 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali.

Le tariffe dei diritti di segreteria previste dall'articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.

Le voci *sub 16-bis*, *17* e *17-bis* di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti:

« 17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere all'atto della domanda e semprechè non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000 »;

« 18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000 ».

Il diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, è riscosso secondo le seguenti misure:

- a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000;
- b) bilanci lire 48.000;
- c) altri atti lire 24.000.

Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.

Art. 44.

Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 45.

Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:

- a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;
- b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati.

Le tariffe minime di cui al punto b) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle città con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre città; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana. I prezzi di tutti i tipi di abbonamento devono essere proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 46.

Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito con legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983.

Art. 47.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 48.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente articolo 12, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, recante provvedimenti urgenti in materia fiscale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1982.

PERTINI

FANFANI — GORIA — ROGNONI —
BODRATO — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA